



Dipartimento di Prevenzione
U.O.S.D. Veterinaria (area interdistrettuale 71/72)
 Via A. De Marsico - Sala Consilina 84036 (SA)
 Responsabile interim: **dr. G. Bruno**
 Mail: dp.uov71_72@aslsalerno.it – Pec: dp.uov71_72@pec.aslsalerno.it
 Tel. 0975 526566



Mod. AO11.1 “Comunicazione di macellazione per autoconsumo all’ASL competente”

All’ASL SALERNO Servizio Veterinario
 U.O. S D. Veterinaria area interdistrettuale 71/72 Sala Consilina/Sapri
 Ufficio di Via F. Stoppelli, 6- 84079 VILLAMMARE (SA)

Oggetto: Comunicazione per la macellazione per autoconsumo

Il sottoscritto _____ nato a _____
 il _____ e residente in _____ alla via _____
 tel. _____ domicilio digitale: _____

comunica che in data ____/____/____ con inizio alle ore _____ effettuerà la macellazione di:

- N. ____ **OVINI** N. ____ **CAPRINI** N. ____ **SUINI**

presso lo stabilimento sito in _____ alla via _____
 codice univoco _____.

Gli animali sono stati introdotti nell’allevamento con DDA n° _____ del
 ____/____/____ dallo stabilimento _____ codice univoco _____.

Le operazioni di macellazione saranno svolte dal sig. (NOME) _____
 (COGNOME) _____ nato a _____ il ____/____/____
 regolarmente in possesso di attestato di formazione rilasciato dalla Regione Campania.

Si richiede espressamente la presenza di personale veterinario che effettui la visita sanitaria dei capi da macellare. Si allega pertanto la ricevuta di avvenuto pagamento dei diritti sanitari.

Con il presente il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza che:

- le operazioni di macellazione non devono arrecare alcun danno al vicinato
- l’abbattimento dell’animale deve avvenire con metodo che non comporti inutili sofferenze all’animale utilizzando un idoneo sistema di stordimento, come previsto dal Reg. CE 1099/09 art.10;
- sono vietate le macellazioni rituali/religiose che NON prevedono lo stordimento dell’animale
- è necessario smaltire i sottoprodotti in modo idoneo e che è vietato spanderli sul terreno o nei fossi e corsi d’acqua;
- è suo obbligo permettere al personale del Servizio Veterinario l’accesso ai locali dove dovrà avvenire, avviene o è avvenuta la macellazione;
- è suo obbligo alla fine delle operazioni di macellazione conferire al Servizio Veterinario il campione di diaframma per l’esame di laboratorio per la ricerca di Trichina, fermo restando che le carni, in attesa dell’esito, non possono essere consumate ma possono essere comunque lavorate.
- le carni degli animali macellati possono essere utilizzate solo ed esclusivamente per il consumo da parte del proprio nucleo familiare. In nessuno caso esse possono essere cedute e commercializzate. La loro commercializzazione comporta l’irrogazione di una sanzione pecuniaria da € 2.582 a € 15.490 ai sensi del D.L.vo 114/98.
- la quantità massima di capi da macellare annualmente per ogni nucleo familiare è di n. 4 suidi e n. 9 ovi-caprini. L’eventuale ulteriore richiesta di macellazione di capi oltre i suddetti limiti sarà oggetto di diniego da parte del Servizio Veterinario. Il diniego comporta che l’eventuale macellazione non autorizzata verrà considerata come macellazione clandestina e pertanto punita penalmente ai sensi dell’art. 6 punto 1 del D.L.vo 193/07.

_____ li _____

FIRMA